

TI_GERICHTE 36.1999.46 vom 13. Januar 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-01-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.1999.46

FR: TI_GERICHTE 36.1999.46 du 13 janvier 2000

IT: TI_GERICHTE 36.1999.46 del 13 gennaio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.01.2000 36.1999.46 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.01.2000 36.1999.46 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.01.2000 36.1999.46

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 36.1999.00046 grw /nh Lugano 13 gennaio 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will vista la petizione del 5 marzo 1999 interposta da _____, rappr. da: _____, contro _____, in materia di assicurazione contro le malattie ritenuto che, _____ - con petizione 5 marzo 1999 _____, rappr. dall'avv. _____, ha chiesto la condanna dell'_____ a versarle le indennità giornaliere ridotte al 50% a partire dal 1. febbraio 1999 (I); - con risposta 31.3.1999 _____ ha postulato la reiezione del gravame (III); - il 7 maggio 1999 la giudice delegata ha ordinato l'allestimento di una perizia a cura del dott. _____, spec. FMH in reumatologia (VIII); - il 5. ottobre 1999 il dott. _____ ha consegnato al TCA la sua perizia (XIII) che subito è stata intimata alle parti per osservazioni (XIV); - le parti hanno preso posizione rispettivamente il 19.10.1999 (XXV) e il 25.10.1999 (XVI); - infine, il 7.12.1999, l'avv. _____ i ha comunicato al TCA di avere sottoscritto con l'_____ una convenzione con cui la cassa convenuta si è impegnata a versare all'assicurata le indennità di malattia richieste con la petizione 5.3.1999 ed ha, perciò, chiesto lo stralcio della causa dai ruoli (XX); - la facoltà unilaterale della parte attrice di ritirare la propria petizione costituisce un'ipotesi di applicazione del principio di disposizione che assegna alla parte il dominio dell'oggetto del processo (DTF 119 V 38 consid. 1b, DTF 118 V 188 consid. 2d, DTF 109 V 280 consid. 2, DTF 107 V 248 consid. 1a; STFA 1° ottobre 1993 in re E.K.) e, giusta l'art 352 CPC - applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA - la desistenza di una parte così come la transazione pongono fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo. Per questi motivi in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC dichiara e pronuncia 1.- La causa é stralciata dai ruoli. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Intimazione alle parti. La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giovanna Roggero-Will

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.